

Regolamento per le elezioni del Direttore

(approvato con delibera del Consiglio Accademico del 17 aprile 2012)

Art.1

Requisiti

1. Il Direttore è eletto dai docenti che siano in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico, con provvedimento di utilizzazione annuale, nel Conservatorio "Buzzolla".

Il Direttore è eletto tra i docenti anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge n.508/99.

2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) della legge 508/99, sono richiesti per l'eleggibilità i seguenti requisiti:
 - (a) di essere in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati a tempo indeterminato da almeno 5 anni e aver maturato esperienze professionali o di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - (b) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non si sia già stati riabilitati;
 - (c) non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
 - (d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità.

Art.2

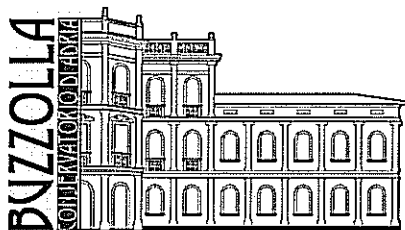
Indizione delle elezioni, candidature.

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato.
2. Il bando per l'elezione indica:
 - (a) la data, il luogo e l'ora della votazione e dell'eventuale ballottaggio che si svolgeranno nel corso di un Collegio dei Professori appositamente convocato dal Direttore;
 - (b) il termine di presentazione delle candidature;
 - (c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.
3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'albo del Conservatorio, inserito sul sito web (www.conservatorioadria.it), inviato al MIUR-AFAM e a tutti i Conservatori e Istituti Musicali Pareggiati.
4. Le candidature, corredate dal curriculum, dal programma elettorale, dall'autocertificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art.1 comma 2, devono pervenire ed essere affisse all'albo dell'istituzione secondo la data fissata nel decreto del Direttore. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R all'indirizzo del Conservatorio (Via Maddalena 2, 45011 Adria) entro il predetto termine e comunque ad inviare copia degli atti via fax al numero 042641616 entro le ore 12 della stessa data.
5. Il primo giorno lavorativo dopo la scadenza di presentazione delle candidature si riunisce la Commissione Elettorale per vagliare quelle pervenute e redigere un verbale che sarà esposto immediatamente all'albo e sul sito del Conservatorio.

Art.3

Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è composta, previa accettazione, da 3 docenti scelti tra i Professori con contratto a tempo indeterminato del Conservatorio "Buzzolla" secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio presso Conservatori di Musica. A parità si considera la maggiore anzianità di servizio nell'Istituzione. In caso di ulteriore parità vale la maggiore età.



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

2. I membri della commissione non possono candidarsi alle elezioni per direttore né possono trovarsi in rapporti di stretta parentela con i candidati.
3. La commissione nomina al proprio interno un presidente.
4. La commissione redige e affigge all'albo il verbale delle sedute.
5. La commissione:
 - (a) prende visione delle candidature e ne valuta la completezza e legittimità ai sensi dello statuto e del presente regolamento;
 - (b) espone all'albo l'elenco con i nominativi dei candidati eleggibili;
 - (c) esamina gli eventuali ricorsi che potranno pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo;
 - (d) predispone l'elenco dell'elettorato attivo e, in accordo con l'amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni;
 - (e) predispone i modelli di scheda elettorale con i nominativi dei candidati;
 - (f) garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione e propaganda dei candidati.

Art.4

Presentazione dei programmi elettorali dei candidati.

1. I candidati avranno modo, attraverso l'affissione all'Albo dell'Istituto e la pubblicazione sul sito web ufficiale del Conservatorio, di rendere pubblica qualsiasi documentazione inerente il proprio programma elettorale, a partire dal giorno di affissione all'albo del definitivo elenco dei candidati a cura della commissione elettorale.
2. I candidati potranno presentare i propri programmi elettorali all'assemblea dei professori durante il Collegio.
3. La presentazione dei programmi elettorali avviene in ordine alfabetico; il tempo a disposizione per ciascun candidato viene stabilito dalla commissione elettorale in misura non inferiore ai 15 minuti.

Art.5

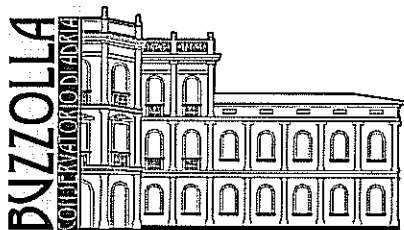
Ufficio elettorale.

1. L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. E' formato da tre docenti, designati dal collegio dei professori.
2. L'ufficio elettorale individua al proprio interno un presidente e un segretario.
3. L'ufficio elettorale s'insedia per le operazioni preliminari prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. L'ufficio elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.
6. L'ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.

Art.6.

Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione dell'esito

1. Le votazioni si svolgono in scrutinio segreto in urna durante il Collegio dei Professori.
2. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto dai membri dell'Ufficio elettorale) e apporrà la propria firma negli elenchi di seggio per poter ritirare il materiale di voto.
3. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati ammessi alla tornata elettorale in ordine alfabetico.
4. La preferenza sarà espressa apponendo il segno "X" sul nominativo del candidato che si intende votare.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
6. Le elezioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. In caso contrario si procede, il giorno seguente, a nuove elezioni.
7. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio Elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede in seduta pubblica.



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

8. Preliminarmente allo scrutinio, il presidente verifica l'esistenza del quorum per la validità delle elezioni (50% più 1 degli aventi diritto al voto).
9. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze.
10. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti il seggio.
11. Qualora nessun candidato raggiunga il quorum, pari al 50%+1 dei votanti, viene indetta nuovamente lo stesso giorno una seconda votazione per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio Elettorale.
12. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. In caso di parità tra più candidati, prevale il candidato più anziano di ruolo, o in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
14. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'ufficio.
15. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale sono depositati presso la segreteria dell'istituzione.
16. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del Direttore, affisso all'albo e sul sito web nel primo giorno lavorativo dopo lo scrutinio.

Art.7
Ricorsi.

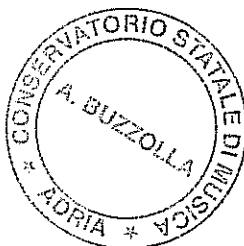
Trascorsi 5 giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini senza che siano presentati ricorsi alla commissione elettorale, la procedura si intende confermata.

Art.8
Pubblicazione dei risultati.

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al ministero il nominativo del direttore eletto.

Art.9.
Nomina del direttore

Il direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.



Il Direttore
Elio Orio